

IX° Legislatura



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Proposta di legge

n. 213 del 14 giugno 2011

di iniziativa dei consiglieri:

G.Casciani e I.Rauti

Oggetto:

“Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione”



Consiglio Regionale del Lazio
Gruppo Lista Renata Polverini
On. Gilberto Casciani

Proposta di legge regionale

(Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione)



PROPOSTA DI LEGGE

Dichiara formalmente ricevibile

Assegnata all' e Commissioni

2^a - 12^a - CA2

Roma 14-6-2014

D'ordine del Presidente

Il Direttore del Servizio

Aula, Commissioni

(Dott. Oronzino Orzicello)

Di iniziativa del Consigliere Gilberto Casciani

Rauti ISABELLA
(Isabella Rauti)



Consiglio Regionale del Lazio

Gruppo Lista Renata Polverini

On. Gilberto Casciani

Relazione

alla proposta di legge regionale relativa alla “Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione”.

Nonostante la grande attenzione mostrata dallo Statuto per le tematiche europee di rilevanza regionale (artt. 10, co. 3 e 4, 11, 41, co. 4, 6 e 7, 47, co. 4), che ha portato alla previsione della necessaria istituzione, nell’ambito delle commissioni consiliari, della commissione permanente per gli affari comunitari (art. 32, co. 1), disciplinata dall’art. 14 ter del regolamento dei lavori dell’Aula, manca ancora oggi nell’ordinamento regionale una specifica legge diretta a disciplinare gli aspetti procedurali relativi all’esercizio delle prerogative e all’adempimento degli obblighi di competenza regionale derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea.

La presente proposta di legge intende colmare questa lacuna, consentendo al Lazio di collocarsi, sotto questo profilo, accanto alla stragrande maggioranza delle regioni italiane, che si sono già dotate di una legge di disciplina dei suddetti aspetti.

Il principio ispiratore della proposta di legge, espresso tra le disposizioni generali del **Capo I**, è rappresentato dall’esigenza di creare un flusso informativo continuo tra la Giunta e il Consiglio regionale in merito all’esercizio delle rispettive competenze regionali in ambito europeo, in modo da consentire, tra l’altro, al Consiglio di esercitare in piena consapevolezza la propria funzione di indirizzo e controllo sull’attività svolta dalla Giunta nei suoi rapporti con l’Unione europea.

Il **Capo II** disciplina la partecipazione della Regione alla c.d. fase ascendente del diritto dell’Unione europea, ossia alla formazione degli atti dell’Unione europea, valorizzando il ruolo svolto in proposito dalla commissione consiliare permanente per gli affari comunitari e internazionali.



Consiglio Regionale del Lazio

Gruppo Lista Renata Polverini

On. Gilberto Casciani

In merito alla formulazione delle osservazioni regionali al governo sui progetti di atti dell'Unione europea, la proposta di legge ha preferito lasciare liberi sia la Giunta che il Consiglio di esercitare questa prerogativa, prevista dall'articolo 5, comma 3 della legge 11/2005, senza obbligarli alla ricerca di un'intesa formale, ma favorendo comunque il dialogo, soprattutto attraverso il coinvolgimento della commissione consiliare permanente per gli affari comunitari e internazionali. Nel caso in cui, infatti, le osservazioni al Governo sui progetti di atti dell'Unione europea sono formulate dalla Giunta, è previsto il previo parere della commissione consiliare permanente per gli affari comunitari e internazionali e delle commissioni di merito da esprimere entro un dato termine, scaduto il quale la Giunta procede ugualmente. Nel caso in cui le osservazioni sono formulate dal Consiglio, è la stessa commissione consiliare permanente per gli affari comunitari e internazionali, insieme alle commissioni di merito, ad adottarle con risoluzione e, in questo caso, come previsto dall'articolo 32, comma 4 dello Statuto, i componenti della Giunta possono partecipare alle sedute delle commissioni consiliari con diritto di parola e di proposta e hanno l'obbligo di farlo se richiesti dal Presidente della commissione.

Un ruolo preminente per la seconda commissione è delineato dalla proposta di legge anche relativamente al controllo del rispetto del principio di sussidiarietà nei progetti di atti legislativi dell'Unione europea, che il Consiglio regionale può svolgere ai sensi dell'art. 6 del protocollo n. 2 allegato al trattato di Lisbona. Alla commissione, infatti, la proposta affida il compito di effettuare il controllo di sussidiarietà e di approvare con risoluzione le relative valutazioni da inviare alle Camere. Per quanto concerne la partecipazione regionale diretta alla formazione degli atti dell'Unione europea, è semplicemente previsto che il Presidente della Regione dia tempestiva informazione al Consiglio della partecipazione propria o di un proprio delegato quale componente della delegazione italiana che prende parte alle attività del Consiglio dell'Unione europea e della designazione dei soggetti incaricati di partecipare alle delegazioni italiane ai gruppi di lavoro e ai comitati del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione.



Consiglio Regionale del Lazio

Gruppo Lista Renata Polverini

On. Gilberto Casciani

La disciplina, nel **Capo III**, della c.d. fase discendente del diritto dell'Unione europea, ossia dell'attuazione delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea che comportano obblighi di adeguamento nelle materie di competenza legislativa regionale, è condizionata dalla scelta preferenziale operata dal legislatore statutario a favore di una legge regionale comunitaria di iniziativa della Giunta, da approvare annualmente nell'ambito di una sessione dei lavori a ciò espressamente riservata. Oltre a disciplinare il contenuto della legge regionale comunitaria e a prevedere la possibilità, nei casi di urgenza, di adeguare l'ordinamento regionale agli atti dell'Unione europea anche al di fuori di essa, la proposta di legge disciplina dettagliatamente il contenuto di una relazione informativa su tutte le competenze esercitate in ambito europeo che la Giunta ha l'obbligo di presentare annualmente al Consiglio regionale contestualmente alla proposta di legge regionale comunitaria e che il Consiglio esamina nel corso della sessione europea.

Nel **Capo IV** si prendono in considerazione alcune competenze del Presidente della Regione in ambito europeo. Si disciplina sia la possibilità di attivare in via indiretta il controllo giurisdizionale sugli atti dell'Unione europea ritenuti illegittimi, attraverso la richiesta al governo di proporre ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea, sia la possibilità della Regione di adire direttamente la Corte di giustizia, sia pure nelle ipotesi marginali dell'art. 263, par. quarto del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ossia come una qualsiasi persona giuridica contro un atto che la riguardi direttamente e individualmente. In entrambe le ipotesi questa prerogativa è esercitata dal Presidente della Regione, come prevede l'art. 41, comma 4 dello Statuto, previa deliberazione della Giunta, anche su proposta del Consiglio della autonomie locali, dandone comunicazione al Consiglio.

Prendendo, poi, atto di quanto avviene già nella prassi, la proposta di legge colloca in capo al Presidente della Regione il compito di provvedere alla notifica alla Commissione europea di tutti gli atti normativi e amministrativi diretti a istituire o modificare aiuti di Stato, scegliendo, come momento della relativa attivazione, quello



Consiglio Regionale del Lazio

Gruppo Lista Renata Poverini

On. Gilberto Casciani

della conclusione del relativo procedimento di approvazione, nonché il compito di provvedere alla trasmissione di una sintesi delle informazioni relative alle misure di aiuto, nel caso di aiuti di Stato esentati dall'obbligo di notifica.

La proposta di legge contiene una specifica norma sul ruolo del Consiglio regionale per la promozione della conoscenza delle istituzioni, delle politiche e delle attività dell'Unione europea presso i cittadini e gli enti locali, anche al fine di favorirne la partecipazione ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea.

Il **Capo VI** riguarda, infine, le attività della Regione di rilievo internazionale, che dopo la riforma costituzionale del 2001 si sono ampliate fino a ricevere espressa copertura costituzionale, arrivando a includere, nelle materie di competenza regionale, l'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali, nonché la conclusione di accordi con Stati e di intese con enti territoriali interni ad altri Stati. Con riferimento a questi ultimi accordi e intese la proposta di legge non può che conformarsi a quanto stabilito dall'art. 23, comma 2, lettera n) dello Statuto, in ordine alla necessità di ratifica con legge, fermo restando, ovviamente, il rispetto delle procedure di controllo statale previste dall'art. 6 della legge 131/ 2003 (c.d. legge La Loggia che detta disposizioni di adeguamento alla riforma costituzionale del 2001). Tra le disposizioni finali, nel **Capo VII**, la norma sulle modalità organizzative sottolinea l'esigenza che il Consiglio e la Giunta disciplinino gli aspetti organizzativi interni per lo svolgimento delle attività previste, attivando procedure di raccordo e coordinamento tra tutte le strutture interessate.



Consiglio Regionale del Lazio

Gruppo Lista Renata Polverini

On. Gilberto Casciani

SOMMARIO

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 (*Oggetto*)

Art. 2 (*Rapporti Consiglio - Giunta regionale*)

CAPO II - Partecipazione della Regione alla formazione degli atti dell'Unione europea

Art. 3 (*Partecipazione della Regione attraverso la formulazione di osservazioni al Governo*)

Art. 4 (*Controllo del rispetto del principio di sussidiarietà*)

Art. 5 (*Partecipazione diretta nell'ambito delle delegazioni del Governo*)

CAPO III - Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea

Art. 6 (*Contenuti e modalità dell'adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea*)

Art. 7 (*Legge comunitaria regionale*)

Art. 8 (*Sessione europea*)

Art. 9 (*Relazione informativa annuale della Giunta al Consiglio regionale*)

Art. 10 (*Misure urgenti*)

CAPO IV - Competenze del Presidente della Regione

Art. 11 (*Impugnazione di atti dell'Unione europea*)



Consiglio Regionale del Lazio

Gruppo Lista Renata Polverini

On. Gilberto Casciani

Art. 12 (*Notifica degli aiuti di Stato*)

CAPO V - Informazione e partecipazione

Art. 13 (*Informazione e partecipazione degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati*)

CAPO VI - Rapporti internazionali

Art. 14 (*Attività di rilievo internazionale*)

Art. 15 (*Accordi e intese*)

CAPO VII - Disposizioni finali

Art. 16 (*Modalità organizzative*)

Art. 17 (*Modifiche al regolamento dei lavori del Consiglio regionale*)

Art. 18 (*Monitoraggio dello stato di attuazione della legge*)



Consiglio Regionale del Lazio

Gruppo Lista Renata Polverini

On. Gilberto Casciani

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, dello Statuto e delle norme di procedura stabilite dalle leggi dello Stato e sulla base dei principi di sussidiarietà, proporzionalità, efficienza, trasparenza, leale collaborazione e partecipazione democratica, disciplina:
 - a) la partecipazione della Regione alla formazione degli atti dell'Unione europea;
 - b) l'adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 - c) l'esercizio delle prerogative della Regione derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 - d) la promozione della conoscenza delle istituzioni, delle politiche e delle attività dell'Unione europea presso i cittadini e gli enti locali, anche al fine di favorirne la partecipazione ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea;
 - e) lo svolgimento di attività di rilievo internazionale da parte della Regione e la conclusione, nelle materie di propria competenza, di accordi con Stati e di intese con enti territoriali interni ad altri Stati.



Consiglio Regionale del Lazio

Gruppo Lista Renata Polverini

On. Gilberto Casciani

Art. 2

(Rapporti Consiglio - Giunta regionale)

1. Il Consiglio e la Giunta regionale si informano reciprocamente e tempestivamente sulle attività svolte in ambito europeo e internazionale e adottano ogni misura necessaria a realizzare il massimo raccordo nella Regione sulle questioni europee e di rilievo internazionale.
2. La Giunta regionale, in particolare, assicura al Consiglio, anche per il tramite della Commissione permanente per gli affari comunitari e internazionali, un'informazione costante in merito a tutti gli aspetti dell'attuazione delle politiche europee, ai negoziati in corso e a tutte le iniziative intraprese o da intraprendere in ambito europeo e internazionale.
3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio e il Presidente della Regione definiscono, d'intesa, le modalità attuative del presente articolo, anche al fine di soddisfare le esigenze informative senza eccessivi oneri organizzativi e procedurali.



Consiglio Regionale del Lazio

Gruppo Lista Renata Polverini

On. Gilberto Casciani

CAPO II

Partecipazione della Regione alla formazione degli atti dell'Unione europea

Art. 3

(Partecipazione della Regione attraverso la formulazione di osservazioni al Governo)

1. La Regione partecipa alla formazione degli atti dell'Unione europea nelle forme previste dall'ordinamento vigente. A tal fine, la Giunta o il Consiglio regionale formulano le osservazioni sui progetti di atti dell'Unione europea, nonché di atti preordinati all'adozione degli stessi, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari).
2. Le osservazioni della Giunta regionale sono formulate previo parere della commissione consiliare permanente per gli affari comunitari e internazionali e delle commissioni competenti per materia, da esprimersi entro dieci giorni dalla richiesta, secondo le modalità stabilite dal regolamento dei lavori dell'Aula. Decorso tale termine la Giunta procede in assenza del parere.
3. Le osservazioni del Consiglio regionale sono formulate dalla commissione permanente per gli affari comunitari e internazionali e dalle commissioni competenti per materia, secondo le modalità stabilite dal regolamento dei lavori dell'Aula. Su questioni di particolare rilevanza la commissione permanente per gli affari comunitari e internazionali può sottoporre l'approvazione delle osservazioni all'Aula, secondo la procedura stabilita dal regolamento dei lavori. Le osservazioni, appena approvate, sono inviate alla Giunta regionale per conoscenza.
4. Ai fini della formazione della posizione italiana, le osservazioni della Giunta o del Consiglio regionale sono trasmesse al Presidente del Consiglio



Consiglio Regionale del Lazio

Gruppo Lista Renata Polverini

On. Gilberto Casciani

dei ministri o al ministro per le politiche comunitarie, per il tramite, rispettivamente, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano o della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, secondo le modalità e nei termini previsti dall'articolo 5, comma 3 della l. 11/2005.



Consiglio Regionale del Lazio

Gruppo Lista Renata Polverini

On. Gilberto Casciani

Art. 4

(Controllo del rispetto del principio di sussidiarietà)

1. Il Consiglio regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, esercita il controllo sul rispetto del principio di sussidiarietà nei progetti di atti legislativi dell'Unione europea che abbiano ad oggetto materie di competenza regionale. A tal fine, la Commissione permanente per gli affari comunitari e internazionali procede alle valutazioni relative al controllo di sussidiarietà i cui esiti, che approva con risoluzione, sono trasmessi dal Consiglio alle Camere, secondo le modalità stabilite dal regolamento dei lavori dell'Aula.
2. Ove richiesto dal Consiglio, entro il termine assegnato, la Giunta regionale trasmette i dati, le relazioni o gli elaborati ritenuti necessari ai fini della valutazione di cui al comma 1.
3. I risultati della valutazione di cui al comma 1 sono comunicati alla Giunta regionale, anche ai fini della definizione della posizione della Regione nelle sedi istituzionali di confronto con il Governo, individuate dalle leggi di procedura statali.
4. Il Consiglio regionale esercita il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà nei progetti di atti dell'Unione europea che abbiano ad oggetto materie di competenza regionale anche nei contesti di cooperazione interistituzionale, in ambito nazionale ed europeo, ai quali partecipa.



Consiglio Regionale del Lazio

Gruppo Lista Renata Polverini

On. Gilberto Casciani

Art. 5

(Partecipazione diretta nell'ambito delle delegazioni del Governo)

1. Nelle materie di propria competenza legislativa, la Regione, nell'ambito delle delegazioni del Governo, concorre direttamente alla formazione degli atti dell'Unione europea, secondo le norme di procedura stabilite dall'articolo 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).
2. A tal fine, il Presidente della Regione, dandone tempestiva informazione al Consiglio regionale:
 - a) partecipa o designa un proprio delegato quale componente della delegazione italiana che prende parte alle attività del Consiglio dell'Unione europea;
 - b) designa dirigenti, funzionari o esperti incaricati di partecipare alle delegazioni italiane ai gruppi di lavoro e ai comitati del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione.



Consiglio Regionale del Lazio

Gruppo Lista Renata Polverini

On. Gilberto Casciani

CAPO III

Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea

Art. 6

*(Contenuti e modalità dell'adeguamento dell'ordinamento regionale agli
obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea)*

1. La Regione, nelle materie di propria competenza legislativa, dà tempestiva attuazione agli atti normativi e di indirizzo dell'Unione europea, alle sentenze della Corte di giustizia nonché agli atti della Commissione europea che comportino obblighi di adeguamento.

2. La Giunta regionale verifica costantemente che l'ordinamento regionale sia conforme agli atti normativi e di indirizzo dell'Unione europea e trasmette, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della l. 11/2005 le relative risultanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. La Giunta regionale garantisce il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea attraverso la presentazione al Consiglio, entro il 31 marzo di ogni anno, della proposta di legge regionale comunitaria.



Consiglio Regionale del Lazio

Gruppo Lista Renata Polverini

On. Gilberto Casciani

Art. 7

(Legge regionale comunitaria)

1. La legge regionale comunitaria:
 - a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive, e dispone quanto ritenuto necessario per il completamento dell'attuazione dei regolamenti dell'Unione europea;
 - b) detta le disposizioni per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia e per l'attuazione delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;
 - c) contiene le disposizioni modificative o abrogative della legislazione regionale in contrasto con norme o atti europei;
 - d) contiene l'elenco degli atti normativi dell'Unione europea alla cui attuazione dispone che provveda la Giunta regionale con regolamento, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 4 dello Statuto, la legge regionale comunitaria dispone in via diretta l'adempimento agli obblighi comunitari nei casi in cui esso comporti:
 - a) nuove spese o minori entrate;
 - b) l'istituzione di nuovi organi amministrativi.
3. Nella relazione alla proposta di legge regionale comunitaria la Giunta regionale:
 - a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale rispetto agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea e sullo stato delle



Consiglio Regionale del Lazio

Gruppo Lista Renata Polverini

On. Gilberto Casciani

eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione;

b) elenca le direttive europee che non necessitano di attuazione da parte della Regione in quanto:

- 1) direttamente applicabili per il loro contenuto sufficientemente preciso e incondizionato;
- 2) l'ordinamento regionale è già conforme alle direttive stesse;
- 3) lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la Regione non intende discostarsi; in tal caso la relazione contiene l'elenco dei provvedimenti statali di attuazione;

c) riferisce sullo stato di attuazione della legge regionale comunitaria dell'anno precedente e motiva in ordine agli adempimenti omessi.



Consiglio Regionale del Lazio

Gruppo Lista Renata Polverini

On. Gilberto Casciani

Art. 8

(Sessione europea)

1. Il Consiglio regionale, a seguito della presentazione della proposta di legge regionale comunitaria, si riunisce in apposita sessione europea, secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento dei lavori, per la trattazione di tutti gli aspetti inerenti la politica dell'Unione europea di interesse regionale.
2. Nel corso della sessione europea, il Consiglio entro il ...:
 - a) esamina e approva la proposta di legge regionale comunitaria di cui all'articolo 7;
 - b) esamina la relazione informativa annuale di cui all'articolo 9 e approva eventuali atti di indirizzo alla Giunta regionale.



Consiglio Regionale del Lazio

Gruppo Lista Renata Polverini

On. Gilberto Casciani

Art. 9

(Relazione informativa annuale della Giunta al Consiglio regionale)

1. La Giunta trasmette al Consiglio regionale, contestualmente alla presentazione della proposta di legge regionale comunitaria, una relazione informativa sull'esercizio delle proprie competenze in ambito europeo e sulle attività di rilievo internazionale, in cui espone, in particolare:
 - a) le posizioni sostenute dalla Regione nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano convocata per la trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale;
 - b) le attività svolte nel Comitato delle Regioni di cui agli articoli 305, 306 e 307 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - c) le posizioni sostenute dalla Regione nelle delegazioni governative che partecipano alle attività del Consiglio dell'Unione europea, dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea;
 - d) gli argomenti di rilevanza regionale esaminati nel comitato tecnico integrato del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei di cui all'articolo 2, comma 4 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulla procedura di esecuzione degli obblighi comunitari) e successive modifiche;

M



Consiglio Regionale del Lazio

Gruppo Lista Renata Polverini

On. Gilberto Casciani

- e) le posizioni sostenute dalla Regione nei tavoli di coordinamento nazionali convocati dalla presidenza del Consiglio dei ministri per definire la posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nelle materie di competenza regionale;
- f) le posizioni assunte nella Conferenza delle Regioni e delle Province autonome su questioni europee;
- g) l'eventuale richiesta al Governo di impugnazione di un atto normativo dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), nonché l'eventuale ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 263, paragrafo quarto del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- h) l'indicazione degli orientamenti e delle priorità che la Regione intende seguire con riferimento a ciascuna politica dell'Unione europea, ai documenti di consultazione e agli specifici progetti di atti normativi, tenendo conto delle indicazioni contenute nel programma di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione delle istituzioni europee;
- i) lo stato di avanzamento dei programmi della Regione cofinanziati dall'Unione europea in attuazione delle politiche di coesione economica e sociale, con l'indicazione delle disposizioni procedurali adottate per l'attuazione, delle principali criticità riscontrate e delle iniziative che si intendono adottare per ottimizzarne l'attuazione nell'anno in corso;
- l) le attività di rilievo internazionale avviate e quelle che si intendono intraprendere nell'anno in corso.

17



Consiglio Regionale del Lazio

Gruppo Lista Renata Polverini

On. Gilberto Casciani

Art. 10

(Misure urgenti)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 7 dello Statuto, qualora si renda necessario adeguare l'ordinamento regionale agli atti normativi dell'Unione europea o alle sentenze della Corte di giustizia prima della data di presunta entrata in vigore della legge regionale comunitaria per l'anno in corso, la Giunta regionale presenta al Consiglio la relativa proposta di legge, indicando nella relazione la data entro la quale deve essere approvata.
2. Nei casi di cui al comma 1, il Presidente della Regione attiva la procedura di urgenza prevista dall'articolo 38, comma 2 dello Statuto.



Consiglio Regionale del Lazio

Gruppo Lista Renata Polverini

On. Gilberto Casciani

CAPO IV

Competenze del Presidente della Regione

Art. 11

(Impugnazione di atti dell'Unione europea)

1. Nelle materie di competenza regionale, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, dandone comunicazione al Consiglio regionale:
 - a) può chiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), di proporre ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l'impugnazione di un atto normativo dell'Unione ritenuto illegittimo;
 - b) può proporre ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea avverso gli atti dell'Unione ritenuti illegittimi, nei casi in cui la Regione sia titolare della relativa legittimazione ai sensi dell'articolo 263, paragrafo quarto del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Il Consiglio regionale, anche per il tramite della Commissione permanente per gli affari comunitari e internazionali, può invitare il Presidente della Regione a valutare l'opportunità di promuovere i ricorsi di cui al comma 1, in particolare nei casi in cui il Consiglio si sia espresso sull'atto da impugnare nella relativa fase ascendente.



Consiglio Regionale del Lazio

Gruppo Lista Renata Polverini

On. Gilberto Casciani

Art. 12

(Notifica degli aiuti di Stato)

1. Ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Regione notifica alla Commissione europea le leggi regionali, i regolamenti o gli atti amministrativi diretti a istituire o modificare aiuti di Stato, al fine di verificarne la compatibilità con il mercato interno.
2. Il Presidente della Regione provvede alla notifica di tutti gli atti di cui al comma 1 subito dopo la conclusione del relativo procedimento di approvazione.
3. Le leggi, i regolamenti e gli atti amministrativi regionali che istituiscono o modificano aiuti di Stato contengono la clausola che ne sospende l'efficacia fino alla conclusione delle procedure di controllo della Commissione europea sulla compatibilità delle stesse con il mercato interno.
4. Nel caso di leggi regionali, regolamenti o atti amministrativi diretti a istituire o modificare aiuti di Stato esentati dall'obbligo di notifica, il Presidente della Regione, ai sensi dei singoli regolamenti di esenzione, trasmette alla Commissione europea, dopo la loro approvazione, una sintesi delle informazioni relative alle misure di aiuto in essi contenute.





Consiglio Regionale del Lazio

Gruppo Lista Renata Polverini

On. Gilberto Casciani

CAPO V

Informazione e partecipazione

Art. 13

(Informazione e partecipazione degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati)

1. La Regione garantisce la massima diffusione delle informazioni relative all'adozione e all'attuazione degli atti dell'Unione europea, con particolare attenzione a quelli che conferiscono diritti ai cittadini o ne agevolano l'esercizio, sia mediante la pubblicazione delle notizie nel sito istituzionale della Regione, sia attivando ogni altra iniziativa utile a tale scopo, anche avvalendosi di apposite strutture.
2. La Regione promuove la più ampia conoscenza delle attività dell'Unione europea anche per favorire la partecipazione ai programmi e progetti europei da parte degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati che operano nel territorio regionale.
3. La Giunta e il Consiglio regionali assicurano adeguate forme di partecipazione e di consultazione degli enti locali nell'ambito del procedimento di formazione della legge comunitaria regionale e dei lavori della sessione europea.



Consiglio Regionale del Lazio

Gruppo Lista Renata Polverini

On. Gilberto Casciani

CAPO VI

Rapporti internazionali

Art. 14

(Attività di rilievo internazionale)

1. La Regione svolge attività di rilievo internazionale nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e nell'esercizio delle competenze ad essa attribuite dalla Costituzione, secondo le procedure stabilite dalle leggi statali. In particolare provvede a:
 - a) concludere accordi con Stati;
 - b) concludere intese con enti territoriali interni ad altro Stato;
 - c) attuare ed eseguire accordi internazionali conclusi dallo Stato;
 - d) promuovere e sostenere le attività di collaborazione e partenariato internazionale nell'ambito dei programmi del Governo italiano e dell'Unione europea nonché dei programmi delle organizzazioni internazionali cui il Governo italiano partecipa;
 - e) promuovere i gemellaggi tra istituzioni locali, favorendone l'evoluzione in accordi di cooperazione e partenariato internazionale;
 - f) porre in essere iniziative di cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto umanitario;
 - g) sostenere le attività promozionali all'estero dirette a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale.

2. Il Consiglio regionale può formulare indirizzi sulle attività di rilievo internazionale svolte dalla Giunta, definendo principi e modalità per il coordinamento tra le suddette attività e individuando priorità, anche territoriali, nell'attuazione delle stesse.



Consiglio Regionale del Lazio

Gruppo Lista Renata Polverini

On. Gilberto Casciani

Art. 15

(Accordi e intese)

1. Il Presidente della Regione, nel caso di trattative per la conclusione di accordi con Stati o di intese con enti territoriali interni ad altro Stato, informa preventivamente il Consiglio regionale, che può esprimere i propri orientamenti con apposito atto di indirizzo.
2. Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6, commi 2 e 3 della l. 131/2003, gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altro Stato sono sottoscritti dal Presidente della Regione e ratificati con legge dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera n) dello Statuto.



Consiglio Regionale del Lazio

Gruppo Lista Renata Polverini

On. Gilberto Casciani

CAPO VII

Disposizioni finali

Art. 16

(Modalità organizzative)

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio e la Giunta regionale, secondo le rispettive norme di organizzazione, disciplinano gli aspetti organizzativi interni per lo svolgimento delle attività previste dalla presente legge, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture, stabilendo procedure di raccordo e coordinamento tra tutte le strutture interessate, ivi inclusa la struttura organizzativa esterna che ha sede a Bruxelles.



Consiglio Regionale del Lazio

Gruppo Lista Renata Polverini

On. Gilberto Casciani

Art. 17

(Modifiche al regolamento dei lavori del Consiglio regionale e disposizioni transitorie)

1. Il Consiglio regionale, entro ... giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua il proprio regolamento dei lavori alle prescrizioni in essa contenute, definendo, in particolare, le modalità di svolgimento della sessione europea.
2. In attesa delle modifiche di cui al comma 1:
 - a) la relazione informativa annuale presentata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 9 è esaminata nell'ambito della seduta del Consiglio regionale convocata per l'approvazione della proposta di legge regionale comunitaria;
 - b) la commissione consiliare permanente per gli affari comunitari e internazionali e le commissioni competenti per materia provvedono congiuntamente ad esprimere il parere e a formulare le osservazioni di cui rispettivamente al comma 2 e al comma 3 dell'articolo 3.



Consiglio Regionale del Lazio
Gruppo Lista Renata Polverini
On. Gilberto Casciani

Art. 18

(Monitoraggio dello stato di attuazione della legge)

1. Trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, la Giunta regionale e la commissione consiliare permanente per gli affari comunitari e internazionali, con riferimento alle parti di rispettiva competenza, presentano al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge e delle procedure da essa previste.